



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ARIOTI BRANCIFORTI</u>	<u>ALFREDO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MIRABASSO</u>	<u>ROSANNA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DINI</u>	<u>LUCIANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 336/09
depositato il 12/02/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 10908833/2800 TASSE AUTO 2005
contro REGIONE DELL'UMBRIA
difeso da:

AVV. PAOLA MANUALI E AVV. NATASCIA MARSALA
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:

PG

difeso da:

PG

SEZIONE

N° 4

REG. GENERALE

N° 336/09

UDIENZA DEL

03/12/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

250/14/10

PRONUNCIATA IL:

3/12/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/12/10

Il Segretario

[Signature]



dariodibello@dottorini.com

FATTO E DIRITTO

Il signor _____ ricorre avverso l'avvio di accertamento emesso dalla Regione Umbria con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica relativa ad un autoveicolo immatricolato nel 1982 e non ritenuto beneficiario delle agevolazioni previste dall'art.63, 2° comma della L.342/2000 (auto storiche). In particolare la Regione Umbria ritiene che l'esenzione estesa ai veicoli di particolare interesse storico non opera in maniera generalizzata, ma è subordinata all'interesse storico e collezionistico del veicolo, la cui identificazione non può che essere rinviata ai registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e non è sostituibile con una autocertificazione del privato.

Il ricorrente ritiene che il veicolo in discussione è esente dalla tassa di possesso anche in mancanza di "idonea certificazione" per l'anno di riferimento, in quanto immatricolati da oltre venti anni e risulta individuato nella determinazione annuale dell'ASI, seppure non aggiornata annualmente, come veicolo di particolare interesse storico e collezionistico. Gli stessi elenchi vengono anche pubblicati anche dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali.

La Regione Umbria con proprie deduzioni conferma il proprio operato e chiede e il rigetto del ricorso.

La Commissione al riguardo ritiene che in applicazione dell'art. 63, 2° comma, della L, 342/2000 il possessore di un autoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri ASI, deve autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale previsti dalla legge stessa (integrità, originalità del motore, della carrozzeria ecc..).

Poiché, nel caso di specie, il veicolo risulta essere ultraventennale e i requisiti previsti dalla norma per aver diritto all'esenzione non sono stati contestati nel merito dalla Regione e appaiono razionalmente sussistenti si ritiene illegittima la pretesa fiscale.

Sussistono giusti motivi per una pronuncia di totale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M

La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate.

Perugia 3\12\2010

IL RELATORE

(D.ssa R. Mirabasso)



IL PRESIDENTE

(Dr.A.Ariotti Branciforti)

